

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. ANTONIO COMMISSO
AVV. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 20/02/2026

Oggetto: disciplina contributiva e tutele previdenziali dei lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS per l'anno 2026

È stata pubblicata la [Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026](#) con la quale l'Ente ha comunicato il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione Separata.

Per quanto di stretto interesse, si ricorda che i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione Separata INPS, ove sussistano i requisiti di legge, beneficiano di tutele previdenziali e assistenziali, comprendente: la pensione di vecchiaia (calcolata con il metodo contributivo), l'assegno di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, l'indennità di malattia e/o per degenza ospedaliera, la tutela della maternità, l'assegno unico universale e l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

L'anzianità contributiva in Gestione Separata è determinata sulla base di minimali e massimali di reddito stabiliti annualmente dall'INPS. Per l'anno 2026, la Circolare ha comunicato che:

- il **minimale di reddito** è pari a € **18.808,00**;
- il **massimale contributivo** è pari a € **122.295,00** (oltre il quale non si applicano ulteriori aliquote contributive).

Si ricorda che la disciplina contributiva è modulata in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro sportivo nonché alla posizione previdenziale del lavoratore, con specifico riferimento all'eventuale sussistenza di altra copertura previdenziale obbligatoria:

Fasce in ambito dilettantistico (lavoro autonomo)	Trattamento tributario	Trattamento contributivo (IVS)		Ripartizione	Aliquota aggiuntiva vigente
inferiore a 5.000,00	non imponibile	non si applicano ritenute		-	-
5.000,01 - 15.000,00	non imponibile	▪ co.co.co. che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03 %
		▪ lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie	25%	addebito (volontario) 4% al committente	1,07 %
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente	▪ lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie	24%	se co.co.co. 2/3 a carico dell'ente sportivo e 1/3 a carico del lavoratore; se lavoratore autonomo addebito (volontario) 4% al committente	non indicate

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del **50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori")*. L'imponibile pensionistico (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, l'INPS chiarisce che ai fini dell'accredito contributivo annuale, per gli iscritti ai quali si applica l'aliquota del 24% è riconosciuto l'accredito dell'intero anno a fronte di un contributo annuo pari a **€ 4.513,92**.

Diversamente, per gli iscritti assoggettati ad aliquota superiore, l'accredito annuale è determinato in misura differenziata:

- per i lavoratori autonomi (titolari di partita Iva) è riconosciuto l'accredito dell'intero anno a fronte di un contributo annuo pari a **€ 4.702,00**, calcolato applicando l'aliquota IVS del 25%, cui si aggiunge un contributo pari a **€ 201,25** a titolo di aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (corrispondente al 1,07%);
- per le co.co.co. sportive e figure assimilate ai lavoratori sportivi del settore dilettantistico (co.co.co. a carattere amministrativo-gestionale), è riconosciuto l'accredito dell'intero anno a fronte di un contributo annuo pari a **€ 4.702,00**, calcolato applicando l'aliquota IVS del 25%, cui si aggiunge un contributo pari a **€ 381,80** a titolo di aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (corrispondente al 2,03%).

Cordiali saluti

Avv. Ernesto Russo

* La Circolare INPS conferma che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome "fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione aggiuntiva relativa alle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari all'1,07% per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui".